



Area Coesione Sociale  
Settore Programmazione Integrata Strategica  
Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare

**Affidamento del servizio di consulenza per l'Ambito Territoriale Sociale VEN  
12 per l'implementazione e l'armonizzazione dell'organizzazione e delle  
procedure del sistema di accesso ai servizi socio-assistenziali per i cittadini e  
del lavoro di comunità.**

**CAPITOLATO  
TECNICO E PRESTAZIONALE**

Responsabile Unico del Progetto  
Marco Bocca

## **PREMESSE**

In relazione alla riorganizzazione dell'Area Coesione Sociale definita con Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 28/10/2025, nell'ambito della più ampia riorganizzazione collegata al percorso di costituzione dell'ATS nella forma associata della Convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, sono previsti una serie di importanti e fondamentali cambiamenti al suo interno.

Tali cambiamenti comporteranno una evoluzione e una necessaria rivisitazione dei processi di lavoro con conseguente necessità di riequilibrare e ridefinire priorità, procedure e competenze, nonché di perseguire una efficace armonizzazione tra i servizi coinvolti dei Comuni che compongono l'ATS VEN 12 (Venezia, Quarto d'Altino e Marcon), tenendo conto delle specificità e delle peculiarità dei territori dei comuni coinvolti.

Nella logica di costruire un sistema sociale di ambito, l'esperienza professionale pratica e quotidiana va accompagnata a strumenti, spunti di riflessione, strategie e analisi di dimensioni concrete che possano essere di riferimento per l'agire professionale. L'obiettivo è condividere sempre più sia l'identità professionale che l'identità organizzativa attraverso spazi di confronto durante i quali descrivere e analizzare come si opera e come si costruisce la relazione con l'utenza, con i colleghi, con le organizzazioni e con la comunità.

Attraverso il presente affidamento si intende quindi fornire al personale dei servizi sociali dell'ATS VEN 12, con particolare riferimento ai servizi di accesso una consulenza organizzativa e metodologica con l'obiettivo di armonizzare e innovare il sistema di accesso per i cittadini e il lavoro di comunità, in particolare tenendo conto:

- delle indicazioni per il raggiungimento e mantenimento dei L.E.P.S. a livello di ambito territoriale sociale;
- delle indicazioni relative al lavoro in equipe multiprofessionale contenute nel Piano Nazionale Politiche Sociali, che prevedono, ove necessario, una "presa in carico" condivisa con altri Servizi o Enti;
- della necessità, a fronte dell'aumento della domanda di intervento sociale, di sperimentare modalità di lavoro con i cittadini non solo tramite relazioni individuali con gli stessi;
- delle Linee guida di lavoro con le reti di cui al D.M. n. 93/2024

La Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 è finalizzata al riordino dell'assetto organizzativo e istituzionale degli interventi e servizi sociali attraverso l'istituzione degli Ambiti Territoriali Sociali. In tale disegno normativo, gli Ambiti rappresentano la dimensione organizzativa necessaria attraverso i quali, i Comuni, titolari della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente, gestiscono nella forma associativa, di cui all'articolo 8 della L.R. n. 9/2024, le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale soprarichiamata, il Comitato dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale VEN 12, che comprende i Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino, con delibera n.1 del 7 marzo 2025 ha proposto di continuare ad avvalersi, per la gestione associata dell'ATS Ven 12, della forma della Convenzione

di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 267/2000, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L.R. 9/2024. Successivamente, i Consigli Comunali dei Comuni di Quarto d'Altino, Marcon e Venezia, rispettivamente con le delibere: n.4 del 2 aprile 2025, n.11 del 2 aprile 2025, n.9 del 3 aprile 2025, hanno sancito la scelta della Convenzione, quale forma per la Gestione Associata dell'ATS VEN\_12.

Conseguentemente, il Comitato dei Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 19 della L.R. n. 9/2024, con delibera n. 5 del 7 aprile 2025 ha approvato lo Schema di Protocollo d'Intesa tra i Comuni costituenti l'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN\_12-Venezia e relativo diagramma di Gantt che definisce il cronoprogramma per l'attuazione della forma associata scelta per l'ATS VEN\_12. Il Protocollo d'Intesa firmato dai Sindaci dei Comuni dell'ATS VEN 12 (PG 187507 del 10 aprile 2025 – Repertorio speciale n. 25991 del 10 aprile 2025), è stato trasmesso alla Regione Veneto il 10/04/2025. Il comma 1 del citato articolo 19 prevede che i Comuni "[...] al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all'articolo 8, comma 3 [...]".

Il Comune di Venezia, in qualità di ente capofila dell'Ambito territoriale VEN\_12, al fine di fornire consulenza specifica, ai servizi del costituendo ATS VEN 12, nel percorso soprarichiamato, ritiene opportuno avvalersi di un soggetto qualificato in qualità di consulente in ambito gestionale, in merito agli aspetti organizzativi e metodologici, relativi alla implementazione e all'armonizzazione dell'organizzazione e delle procedure del sistema di accesso per i cittadini e del lavoro di comunità.

◦

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza per l'Ambito Territoriale Sociale VEN 12 per l'implementazione e l'armonizzazione dell'organizzazione e delle procedure del sistema di accesso per i cittadini e del lavoro di comunità.

L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

L'appalto è costituito da un unico lotto per omogeneità e unitarietà delle attività oggetto d'appalto, il che non induce a ipotizzare un frazionamento delle azioni in capo a diversi soggetti giuridici e per opportunità di un unico interlocutore nell'espletamento di un servizio complesso;

Viene dato atto, pertanto, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023 per le ragioni su esposte che tale servizio, per le sue specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificiosamente né è frazionabile in lotti.

◦

## **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

L'appalto decorre dal 24/11/2025 al 31/12/2026. Il termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell'espletamento della procedura di gara. La Stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50 co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e si riserva la facoltà di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine al controllo sul possesso dei requisiti.

Nel caso in cui venisse disposta una proroga relativa all'esecuzione delle attività progettuali o di parte delle attività progettuali afferenti al finanziamento regionale di cui alla DGRV n. 857/2025 per le risorse 2025 e seguente per le risorse 2026, il termine di esecuzione delle attività oggetto d'appalto potrà essere posticipato, previa intesa con l'affidatario, mantenendo comunque inalterato l'importo e la natura generale del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare i termini di esecuzione intermedi come da cronoprogramma di seguito dettagliato.

Le attività previste sono suddivise cronologicamente in 2 fasi principali dettagliate al successivo art. 4.

- Prima fase (termine entro il 30 aprile 2026):
  - Step 1: rilevazione e analisi per il raccordo delle procedure e degli strumenti metodologici di lavoro dei sistemi di accesso ai servizi socio-assistenziali e del lavoro di comunità dei Comuni che compongono l'ATS VEN 12;
  - Step 2: attività per l'armonizzazione e integrazione delle procedure dei sistemi di accesso ai servizi socio-assistenziali e del lavoro di comunità dei Comuni dell'ATS VEN 12;
  - Step 3: programmazione, definizione e avvio monitoraggio dei metodi e delle procedure dei sistemi di accesso ai servizi socio-assistenziali e del lavoro di comunità dei Comuni dell'ATS VEN 12;
- Seconda fase (termine entro il 31 dicembre 2026): implementazione e monitoraggio dell'armonizzazione e del raccordo tra i servizi dell'ATS VEN 12 a seguito dell'attività della prima fase.

Le attività previste nella prima fase non sono necessariamente consequenziali e possono anche sovrapporsi.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50 co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e si riserva la facoltà di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine al controllo sul possesso dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

◦

### **ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI**

<b>PROSPETTO ECONOMICO DELL'APPALTO (IMPORTO O.F.E)</b>				
n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo
1	Servizio di consulenza per l'Ambito Territoriale Sociale VEN 12 per l'implementazione e l'armonizzazione dell'organizzazione e delle procedure del sistema di accesso per i cittadini e del lavoro di comunità - <b>Fase 1 e 2</b>	CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale"	P	€ 31.740,00
<b>A) Importo a base di gara</b>				<b>€ 31.740,00</b>
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso</b>				€ 0
<b>A) + B) Importo complessivo</b>				€ 31.740,00
Importo per modifica ex art. 120, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023				€ 6.348,00
<b>Valore globale stimato</b>				<b>€ 38.088,00</b>

Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 108, co. 9 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 26, co. 6, del Decreto n. 81 del 2008 si specifica che trattasi di appalto di natura intellettuale.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato, compresi gli oneri non soggetti a ribasso. Il suddetto prezzo s'intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste.

◦

### **ART. 4 – FINALITÀ, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica per la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale VEN\_12 nella forma associata della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, che si declina secondo le seguenti fasi.

La **prima fase** riguarda un primo gruppo di attività, da svolgere entro aprile 2026, articolate in tre step finalizzate all'implementazione e l'armonizzazione dell'organizzazione e delle procedure del sistema di accesso ai servizi socio-assistenziali per i cittadini e del lavoro di comunità in relazione all'avvio della gestione associata a

seguito della ufficializzazione della Convenzione (ex art. 30 del TUEL), di seguito dettagliate:

Step 1

- Rilevazione, definizione procedure in essere e messa a punto di un piano di lavoro per l'armonizzazione dei sistemi di accesso ai servizi socio-assistenziali e del lavoro di comunità dei Comuni che compongono l'ATS VEN 12, tenendo conto delle specificità e delle peculiarità dei territori coinvolti;

Step 2

- Attività di consulenza per la progettazione e l'armonizzazione dei sistemi di accesso ai servizi socio-assistenziali dei Comuni coinvolti nella gestione associata dell'ATS VEN 12: Unificazione e integrazione delle procedure attualmente in uso e definizione dei confini con gli altri servizi specialistici del costituendo ATS VEN 12 tenendo conto di quanto previsto relativamente all'istituzione del Punto Unico di Accesso, dal Piano Nazionale degli interventi dei Servizi sociali e dal Piano Nazionale per la non autosufficienza;
- Attività di consulenza per la progettazione per il lavoro di comunità dei servizi coinvolti nella gestione associata dell'ATS VEN 12: Ipotesi di lavoro per scouting territoriale. Connessione con il lavoro di comunità di altri Servizi specialistici della gestione associata, valorizzazione e messa a sistema delle iniziative e dei contatti costruiti nel tempo e strutturazione delle relazioni con altre progettazioni trasversali sul tema del lavoro di comunità;

Step 3

- Attività di consulenza per la programmazione, la definizione e l'avvio del monitoraggio delle procedure e degli strumenti metodologici per l'implementazione e l'armonizzazione dell'organizzazione e delle procedure dei sistemi di accesso ai servizi socio-assistenziali e del lavoro di comunità dei Comuni dell'ATS VEN 12.

Per questa prima fase è stimato un impegno complessivo fino a 140 ore di consulenza frontale (in presenza o on-line) con i diversi livelli di responsabilità dei servizi coinvolti.

Successivamente alla prima fase, che riguarda le attività sopra richiamate, entro dicembre 2026, a seguito dell'avvio avvio della gestione associata tramite Convenzione (ex art. 30 del TUEL) si dovrà svolgere una **seconda fase** inerente a un insieme di attività, tese all'accompagnamento dell'ATS VEN 12 nella realizzazione effettiva e nel monitoraggio di quanto progettato ed implementato nella prima fase verificando la necessità di eventuali aggiustamenti.

Per questa seconda fase è stimato un impegno complessivo fino a 90 ore di frontali (in presenza o on-line) con i diversi livelli di responsabilità dei servizi coinvolti.

◦

## **ART. 5 – DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO**

Le attività sono destinate ai dipendenti dei servizi sociali dell’Area Coesione Sociale del Comune di Venezia e dei servizi sociali degli altri due Comuni costituenti l’ATS VEN 12, che saranno opportunamente individuate dalle Amministrazioni dei 3 Comuni coinvolti.

◦

## **ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO**

Per l’esecuzione delle prestazioni previste dal presente affidamento si richiede al soggetto appaltatore di mettere a disposizione almeno 1 professionista che risponda al seguente profilo professionale:

### **Consulente senior**

Requisiti richiesti:

- laurea ante DM 509/99, o laurea specialistica ante DM 270/04, o laurea magistrale;
- esperienza professionale di almeno 10 anni nella consulenza per la progettazione dei servizi di welfare, lo sviluppo di comunità, la partecipazione in ambito sociale e sui temi del lavoro di rete.

Il possesso dei titoli e requisiti professionali di cui al comma precedente deve risultare da idonea documentazione (*curriculum vitae* in formato europeo Europass, datato e firmato), resa mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'affidatario, da prodursi unitamente al Progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo di affidamento.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d’ufficio. In particolare, il personale dell'appaltatore deve mantenere il segreto d’ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà, preferibilmente, impiegare il

medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel Servizio.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi *curricula*.

L'eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, e dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione comunale ed essere autorizzata dalla stessa.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempienza rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'appaltatore, darà disposizioni all'affidatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'affidatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

L'elenco nominativo del personale addetto alla realizzazione delle attività deve essere in ogni caso comunicato dall'appaltatore prima dell'avvio dell'appalto.

Il personale dell'appaltatore, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolo, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

○

## **ART. 7 – COORDINAMENTO**

L'affidatario si obbliga ad individuare un capo-progetto/coordinatore quale interlocutore unico del Comune di Venezia, in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale correlata al servizio, da comprovarsi tramite *curriculum vitae* da allegarsi al progetto tecnico oggetto di valutazione in sede di gara.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP con lo staff di progetto e la Dirigenza interessata dell'Area Coesione Sociale del Comune di Venezia, capofila dell'ATS VEN 12, e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

Il coordinatore può coincidere con una delle figure professionali di cui all'ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'affidatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

◦

## **ART. 8 – SEDI**

Le attività oggetto d'appalto verranno svolte principalmente in sedi dell'ATS VEN 12 che verranno individuate a seguito dell'aggiudicazione.

◦

## **ART. 9 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Per l'affidamento del presente appalto si procede con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), tramite Trattativa Diretta sul portale MePA, ai sensi dell'art. 48, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, con un unico operatore economico accreditato al Bando "Servizi", Categoria "Servizi di supporto specialistico", CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale" in possesso di documentate pregresse idonee esperienze nell'esecuzione di prestazioni contrattuale analoghe a quelle oggetto di affidamento come indicato dal RUP con nota PG 599983 del 10/11/2025.

L'offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA, secondo le procedure previste dalla Trattativa Diretta. Il manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti in MePA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Si precisa che, in ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'affidamento qualora non dovesse ritenere conveniente o idonea l'offerta, ai sensi dell'art. 108, co. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, senza nulla dovere all'offerente.

◦

## **ART. 10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui agli **artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, come indicati nel modulo Allegato 1 al presente Capitolato.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento di presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'**art. 94, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023**.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'**art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001**.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e successive integrazioni costituisce causa di esclusione dalla gara.

◦

## **ART. 11 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito indicati.

### **A) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**Iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato** per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara **o iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica**.

I requisiti di ordine speciale su indicati sono proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto, nel rispetto della normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023.

◦

## **ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

All'operatore economico che intende partecipare alla gara viene chiesta la presentazione della seguente documentazione:

### **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

All'operatore economico che intende partecipare alla procedura viene chiesta la presentazione dello **Schema di dichiarazioni - domanda di partecipazione (All. 1)**, debitamente compilato, da presentare in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso), da presentarsi secondo le modalità previste nella piattaforma MePA, **preferibilmente in formato .pdf**. La documentazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

## B) PROGETTO TECNICO

Alla ditta viene chiesta la presentazione di un Progetto tecnico, sottoscritto dai soggetti di cui al precedente punto A), che illustri le modalità di svolgimento delle attività previste all'art. 4.

Al progetto tecnico dovranno essere allegati i curricula dei professionisti, come previsto dall'art. 6.

Si precisa che il Progetto tecnico sarà utile per la comprensione delle modalità di svolgimento del servizio e dell'offerta economica, al fine di valutare, sotto il profilo qualitativo, la congruità del progetto rispetto alle attività oggetto di appalto. L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione a chiarimento del Progetto di tecnico presentato.

## C) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica nella Piattaforma MePA utilizzando preferibilmente il modello di offerta economica Allegato 2.

L'offerta economica, sottoscritta dai soggetti di cui al precedente punto A), deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

- a) il **ribasso % offerto**, espresso in cifre e in lettere, rispetto al "Importo a base di gara" indicato nella tabella di cui all'art. 3;
- b) l'**aliquota IVA applicabile** alle prestazioni oggetto d'appalto secondo la normativa vigente.

L'offerta dovrà essere, inoltre, dettagliata specificando il prezzo offerto iva esclusa per ciascuna delle fasi di cui all'art. 4 del presente Capitolato prestazionale e tecnico, compilando la sottostante tabella:

ATTIVITÀ	PREZZO O.F.E. OFFERTO
----------	--------------------------

Prima fase e seconda fase di cui all'art.4 (calcolato in relazione ad un numero massimo di 230 ore frontali)	€
--	---

Per il complesso delle attività della fase 1 e della fase 2 il valore orario verrà calcolato sulla base del prezzo offerto (o.f.e.) diviso per 230 ore complessive.

L'importo complessivo, sia la fase 1 che per la fase 2, è comprensivo anche delle necessarie attività di back office per la elaborazione di report, strumenti metodologici dedicati, documenti di sintesi collegati a quanto emerso durante l'attività di consulenza frontale con il personale dei servizi coinvolti dei comuni dell'ATS VEN 12, oltre alle attività organizzative generica per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

In caso di discordanza tra gli importi indicati dal concorrente nella propria scheda di offerta economica, varrà l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante. Lo stesso nel caso in cui vi sia discordanza tra gli importi indicati dal concorrente nella propria scheda di offerta economica e quanto indicato nella scheda di offerta generata dal Portale MePA. Si invita, pertanto, i concorrenti a prestare particolare cura nella compilazione della suddetta tabella.

Il prezzo di cui all'offerta economica presentata dal concorrente deve intendersi come comprensivo di spese di gestione e tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'appalto, da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel Capitolato prestazionale e tecnico e nel Progetto tecnico approvato.

◦

## **ART. 13 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO**

Richiamato quanto previsto dall'art. 3, co. 1, lett. d) dell'All. I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'idoneità dell'offerta presentata dall'operatore economico individuato ed eventualmente di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea alla stregua dei contenuti essenziali di cui al presente Capitolato.

A insindacabile giudizio della Stazione appaltante verrà valutata l'offerta economica presentata nonché il Progetto tecnico e i *curricula vitae* del personale coinvolto nelle attività, nell'ambito di una valutazione di complessiva maggior convenienza, alla stregua dei seguenti criteri:

- Adeguatezza ed efficacia nello svolgimento delle attività di cui all'art. 4;
- Completezza nella descrizione delle metodologie, degli strumenti e dei contenuti;
- Congruenza dell'esperienza delle figure professionali con le richieste del presente

Capitolato.

◦

## **ART. 14 - CONTESTAZIONI E PENALI**

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, rispetto alla data di avvio delle prestazioni, come definita all'art. 2, viene applicata una penale pari allo 1,5 per mille (euro uno e cinquanta centesimi ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolo.

In caso di singole inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolo. Inoltre, sono fatte salve eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze o negligenze imputabili all'Appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, risoluzione del contratto, sono:

- assenza del coordinatore superiore a cinque giorni senza sostituzione;
- mancata attivazione o ritardo ingiustificato nella realizzazione degli interventi secondo le tempistiche definite al precedente art. 2;
- mancata comunicazione delle sostituzioni o variazioni delle figure professionali;
- mancata cooperazione nei controlli dell'Amministrazione;
- mancato rispetto degli obblighi rendicontativi.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la penalità comminata all'Appaltatore potrà essere raddoppiata rispetto alla precedente, a discrezione del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

◦

## **ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Spetta all'appaltatore un corrispettivo così calcolato:

1. Importo pari al costo orario offerto per il numero delle ore frontali, relative alla prima fase, effettuate entro il 31/12/2025;
2. Importo pari al costo orario offerto per il numero delle ore frontali, relative alla prima fase, effettuate tra il 01/01/2026 e il 28/02/2026;
3. Importo pari al costo orario offerto per il numero delle ore frontali, relative alla prima fase, effettuate tra il 01/03/2026 e il 30/04/2026;
4. Importo pari al costo orario offerto per il numero delle ore frontali, relative alla seconda fase, effettuate tra il 01/05/2026 e il 31/08/2026;
5. Importo a saldo, pari al costo orario offerto per il numero delle ore frontali, relative alla seconda fase, effettuate tra il 01/09/2026 e il 31/12/2026.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 giorni dal loro ricevimento, secondo la cadenza sopra specificata.

Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 16, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- CIG (Verrà comunicato in sede di aggiudicazione);
- Codice univoco di riferimento UFWX64;
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 – Venezia (Servizio Programmazione e SSW);
- Codice Fiscale 00339370272;
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce e riferimento alla determina di aggiudicazione;

- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate e la fase di riferimento (di cui all'art. 4);
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 19 del presente Capitolato).

Le fatture dovranno essere emesse con l'applicazione della ritenuta dello 0.5% ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art.14.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente all'appalto di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al presente articolo.

◦

## **ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso affidatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

◦

## **ART. 17 - RENDICONTAZIONE**

L'appaltatore è tenuto a fornire in concomitanza con la presentazione di ogni fattura, una relazione accompagnatoria che documenti l'attività realizzata, le ore frontali

effettuate relativamente ai servizi coinvolti. Ogni relazione dovrà dare evidenza del passaggio di presentazione/validazione effettuato con il direttore e la dirigenza dei servizi coinvolti dei comuni dell'ATS VEN 12, relativamente allo stato di attuazione conseguente all'attività di consulenza di cui al presente capitolato. Alla relazione potrà essere allegata eventuale documentazione prodotta (es. report, strumenti metodologici dedicati, documenti di sintesi) a seguito della attività frontale svolta nel periodo considerato.

La relazione, firmata digitalmente o autografa (in quest'ultimo caso accompagnata da documento di identità), dovrà essere trasmessa a mezzo PEC.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

◦

## **ART. 18 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

Il DURC è acquisito d'ufficio dal Comune di Venezia.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione

- dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
  - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal citato co. 6 dell'art. 11.

◦

## **ART. 19 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008**

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

L'appalto attiene a servizi di natura intellettuale, pertanto, fermi restando gli obblighi di cui al co. 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'obbligo di cui al comma 3 dello stesso articolo, che prevede l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), non si applica.

In applicazione al co. 1 b), prima dell'avvio delle attività da svolgersi presso le sedi individuate e comunicate verrà fornito all'aggiudicatario il documento Sez. 01 "Informazioni per l'appaltatore sui rischi esistenti nelle sedi oggetto dell'appalto" e la Sez. 02 "Valutazione dei rischi da interferenza".

In adempimento all'art. 26 co. 2, l'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 10 gg dalla ricezione del documento Sez. 01, la Sez. 03 "Informazioni per il committente".

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, non sono rilevabili rischi interferenti non eliminabili per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza che comportano costi della sicurezza da interferenza, che quindi sono pari a **€ 0,00.=**

◦

## **ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG**.

○

## **ART. 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a

riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione del presente appalto la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Venezia (accessibile al sito <https://whistleblowing.comune.venezia.it/>).

◦

## **ART. 22 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R

16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e successivamente aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

A tal fine la Stazione appaltante trasmetterà all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 ss.mm.ii., copia del Decreto stesso e copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello stesso, per una loro più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia del DPR 62/2008 e copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

◦

## **ART. 23 – CAUZIONI**

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 53 comma 1 D. Lgs. 36/2023, non è richiesta.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 53, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, D. Lgs. 36/2023.

La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante, in originale o firmata digitalmente dal garante, prima della formale sottoscrizione del Contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 1 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria.

o

## **ART. 24 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Venezia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto – con conseguente facoltà per il Comune di Venezia di risolvere il contratto con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 122 co. 3 D.Lgs. n. 36/2023 – i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'affidatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile e ss.;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che il concorrente, in sede di gara, dovrà

dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

◦

## **ART. 25 - SUBAPPALTO**

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119, del D. Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte del Servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto

contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni oggetto di appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività rivolte ad una utenza indeterminata e fragile, che richiede uno stretto controllo e coordinamento, oltreché in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

◦

## **ART. 26 – REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'all'art. 60 co. 3 lett. b) e dell'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice prezzi alla produzione di servizi (PPS) - Attività di consulenza gestionale [codice ATECO/ECOICOP - 702].

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta con cadenza annuale se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al momento del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1 co. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione di cui al medesimo art. 1.

La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice su indicato con la medesima frequenza di aggiornamento dell'indice stesso.

Qualora il contratto si sviluppi per un periodo di esecuzione che eccede 12 mesi, la revisione dei prezzi decorre dall'anno successivo a quello di avvio delle prestazioni e verrà riconosciuta una sola volta per ciascuna annualità. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate al netto delle revisioni già precedentemente accordate

Qualora si verifichino la condizione per la revisione dei prezzi, l'incremento verrà riconosciuto d'ufficio sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP, e verrà corrisposto con fattura separata dopo l'approvazione della revisione stessa.

Il Rup comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra

descritte, da applicare alle prestazioni da eseguire.

o

## **ART. 27 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO.**

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto e il rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del servizio per il tramite di propri incaricati, anche a sorpresa, nonché richieste di esibizioni documentali, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti. Dei controlli effettuati verrà dato atto mediante appositi verbali sottoscritti dalle parti.

Il Comune di Venezia si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l'appaltatore per l'intera filiera è il principale responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, tenuto al ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività previste.

o

## **ART. 28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

## **ART. 29 - SPESE, TASSE ED ONERI**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo (si v. l'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023) e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

◦

## **ART. 30 - CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

◦

## **ART. 31 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

◦

## **ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento, dell'Area Coesione Sociale, è necessario fornire le seguenti informazioni:

#### **Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

<b>Titolare del trattamento dei dati:</b>	Comune di Venezia
<b>Responsabile del trattamento:</b>	<b>Direttore Area Coesione Sociale:</b> Dott. Danilo Corrà pec: <a href="mailto:coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it">coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it</a>

<b>Responsabile della Protezione dei Dati:</b>	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it
--	--

### **Finalità e base giuridica**

**Finalità:** i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

**Base Giuridica:** esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

### **Categorie di dati e loro fonte**

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

### **Modalità di trattamento**

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

### **Misure di sicurezza**

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

### **Comunicazione, diffusione**

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

### **Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale**

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

### **Obbligo di conferimento di dati personali**

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

### **Diritti dell'Interessato**

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direttore Area Coesione Sociale, Dott. Danilo Corrà, PEC: [coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it](mailto:coesionesociale.direzione@pec.comune.venezia.it) e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

### **Diritto di proporre reclamo**

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

### **Obbligo di comunicazione di dati personali**

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto.

La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

◦

### **ART. 32 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE

e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l’appaltatore adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o o o

**Allegati:**

1. **Schema di dichiarazioni - domanda di partecipazione**
2. **Modello offerta economica**